



Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Province di Gorizia Pordenone Trieste Udine

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
Istituito ai sensi delle Leggi
04/08/1965 n.1103, 31/01/1983 n.25, 11/01/2018 n. 3

Tavagnacco, 27 marzo 2022

Prot.n. 2128/2022

Oggetto: DL 24/22 - Obblighi vaccinali per i professionisti sanitari e adempimenti a seguito di avvenuta guarigione da Covid 19

Gentile Professionista,
il DL 24 marzo 2022, n. 24, recante “**Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19**”, all’art 8, prevede due importanti modifiche a quanto stabilito nel DL 44/21 e s.m.i.

- 1) L’obbligo vaccinale rimane fino al 31 dicembre 2022 per professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario
- 2) I professionisti sospesi e guariti, ma che non hanno completato il ciclo vaccinale (comprensivo di dose booster), possono, su istanza all’Ordine, chiedere la cancellazione della sospensione

Si riporta di seguito l’art. 8, comma 5, così come integrato dopo il III periodo

“In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.”,

In relazione a quanto sopra, si specifica quanto segue.

I professionisti sospesi e guariti senza completamento dell’obbligo vaccinale, nelle more di specifiche e univoche disposizioni attuative, in considerazione delle situazioni e dei diritti in bilanciamento, dovranno provvedere alla trasmissione di una semplice richiesta di revoca temporanea del provvedimento di sospensione allegando **un certificato del medico di medicina generale curante, redatto in forma digitale**, ai sensi del DPCM del 4 febbraio 2022, nel quale venga espressamente indicato il termine di differimento dell’obbligo vaccinale in ragione della intervenuta guarigione da SARS-CoV-2.

Un tanto varrà anche per coloro che **saranno raggiunti da comunicazioni di accertamento in futuro**. La comunicazione conterrà tutte le informazioni del caso.

Corre l’obbligo di segnalare che, come previsto dalla citata disposizione di legge, la cessazione della sospensione è solo temporanea ed è legata al differimento dell’obbligo vaccinale derivante dall’avvenuta guarigione e che si incorrerà nuovamente nella sospensione dall’Albo in assenza dell’inizio del certificato vaccinale entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.

Un cordiale saluto.

La segreteria

Il Segretario

Anna Liberale
Anna Liberale



Il Presidente

Susanna Agostini
Susanna Agostini

CODICE FISCALE 94079620301

Via Sottovilla, 8 – 33010 Tavagnacco (UD) | Tel 0432.572659 segreteria telefonica | Fax 0432.1690115
www.tsrn.fvg.it | www.tsrn.org | email: friuliveneziagiulia@tsrn.org | email PEC: friuliveneziagiulia@pec.tsrn.org